

# GR\_GERICHTE U 2015 96 vom 2. Februar 2016

GR Gerichte, 2016-02-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr\\_gerichte\\_U\\_2015\\_96](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_U_2015_96)

FR: GR\_GERICHTE U 2015 96 du 2 février 2016

IT: GR\_GERICHTE U 2015 96 del 2 febbraio 2016

## Regeste

permesso di dimora | Fremdenpolizei

## Erwägungen

### E. 1

a) E' controversa la revoca del permesso di dimora di un cittadino francese, e quindi originario di uno Stato membro dell'Unione Europea (UE), che può conseguentemente in principio appellarsi alle disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681). b) Il ricorso è stato sottoscritto dall'istante e da B.\_\_\_\_\_. Da quanto emerge però dello scritto di ricorso, la convivente dell'istante non è ricorrente, ma avvalle le affermazioni fatte dal ricorrente - quanto alla loro relazione personale e la situazione finanziaria della coppia - apponendo la propria firma sul ricorso. Ne consegue che per la presente procedura è solo l'istante ad essere considerato formalmente come parte attrice.

- 5 -

### E. 2

a) Il ricorrente reputa di essere stato colto di sorpresa della revoca del suo permesso di dimora, avendo ottenuto il prolungamento dell'autorizzazione a permanere in Svizzera fino al 2018. In questo senso egli adduce una violazione del suo diritto di audizione. Tale censura va esaminata preliminarmente, giacché in quanto garanzia costituzionale di natura formale, la violazione del diritto di audizione implica l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo di fondo del ricorso stesso (DTF 137 I 195 cons. 2.2, 135 I 187 cons. 2.2 e rinvii, 124 V 123 cons. 4a, 122 I 464 cons. 4a e 120 Ib 379 cons. 3b). b) La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale. Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione svizzera (Cost; RS 101). Tale norma, applicabile anche ai procedimenti in materia di diritto degli stranieri, assicura all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e gli garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse e di determinarsi al riguardo (DTF 135 II 286 cons. 5.1, 133 I 270 cons. 3.1 e 120 Ib 379, 118 Ia 17). c) Nell'evenienza, la censura riguardo la pretesa violazione del diritto di audizione cade manifestamente a lato. Già in occasione del rinnovo del permesso di dimora, nel giugno 2013, l'istante veniva reso attento alla possibilità di appellarsi all'Accordo sulla libera circolazione solo qualora avesse svolta un'attività lucrativa o avuto a disposizione sufficienti mezzi finanziari per provvedere al proprio sostentamento. Allora egli beneficiava ancora di indennità giornaliera di disoccupazione e quindi era normale il rinnovo del suo

permesso di soggiorno. Nella comunicazione del giugno 2013 veniva poi parimenti stabilito che nel giugno 2014 il diritto al

- 6 - soggiorno sarebbe stato oggetto di nuova disamina (vedi scritto del 12 giugno 2013 dell'UMDC). Ne consegue che pertanto già al momento del rinnovo del permesso nel 2013 l'interessato sapeva che nel corso del 2014 il suo diritto al permesso di dimora sarebbe stato riesaminato, propriamente in considerazione del fatto che egli non risultava svolgere un'attività lucrativa e dopo l'esaurimento del suo diritto ad indennità da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione. In seguito, il 5 gennaio 2015, prima del rilascio della decisione di revoca del permesso di dimora, l'istante è stato nuovamente sentito in merito alla sua situazione di lavoro, alle misure che si intendevano adottare nei suoi confronti ed in particolare sulla ventilata revoca del permesso di soggiorno di lunga durata e sui motivi a fondamento di tale misura. In tali circostanze non è manifestamente ammesso ritenere che vi sia stata una qualsivoglia violazione del diritto di audizione e che il provvedimento preso abbia colto di sorpresa l'interessato.

### **E. 3**

a) L'ALC, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno. Giusta l'art. 4 ALC, il diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica è garantito fatte salve le disposizioni dell'art. 10 e conformemente alle disposizioni dell'allegato I. Ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 di detto allegato I, il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente (in appresso denominato lavoratore dipendente) che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità della carta di soggiorno può

- 7 - essere limitata, per un periodo non inferiore ad un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi consecutivi. b) In conformità all'art. 23 cpv.1 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203), i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, i permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio. Giusta la prassi del Tribunale federale non è in tali situazioni applicabile la norma di cui all'art.

### **E. 5**

dell'allegato I ALC (limitazione dei diritti derivanti dall'accordo ALC soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità) in quanto con la revoca del permesso di dimora non si tratta di limitare la libera circolazione delle persone, ma di adattare il rilascio dell'autorizzazione ai necessari presupposti legali. Se non vi è alcun diritto deducibile dall'ALC, tale diritto non può neppure essere limitato soltanto in caso di adempimento delle condizioni poste all'art. 5 dell'allegato I ALC (DTF 141 II 1 cons. 2.1.2 in fine). c) Occorre allora in primo luogo stabilire se l'istante possa essere ancora considerato come un lavoratore dipendente. Giusta la prassi del Tribunale federale, non perde in ogni caso la qualità di lavoratore dipendente la persona che a seguito di malattia, infortunio o perdita di lavoro senza colpa propria è temporaneamente impossibilitato a

riprendere la propria attività o è disoccupato. Per contro, colui al quale la disoccupazione è imputabile e che non dispone di serie possibilità di trovare un lavoro in un prossimo futuro o la cui condotta nel complesso deve essere definita abusiva perde il proprio statuto di persona esercitante attività dipendente (vedi DTF 141 II 1 cons. 2.2.1 e sentenze ivi citate). Per quanto riguarda la situazione in cui versano i lavoratori che perdono il loro impiego senza

- 8 - averne alcuna colpa la situazione è un poco diversa. Per il periodo durante il quale il lavoratore cerca lavoro perdura anche il suo statuto di lavoratore dipendente (sentenza del Tribunale federale 2A.513/2002 del 27 febbraio 2003 cons. 4.1). Dopo la fine del rapporto d'impiego di durata inferiore ad un anno, ai lavoratori di Stati membri dell'UE va riconosciuto il diritto di restare nel nostro paese per un periodo di tempo adeguato, che può andare fino a sei mesi, onde permettere loro di cercarsi un'altra occupazione, di venire a conoscenza di posti liberi nel settore e di poter compiere i necessari passi per assumere il nuovo impiego. In generale poi giusta l'art. 14 OLC, in assenza di un accordo sulla prestazione di servizi, i cittadini dell'UE e dell'AELS e i prestatori di servizi giusta l'articolo 2 capoverso 3 non necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS per la prestazione transfrontaliera di servizi fino a 90 giorni lavorativi per anno civile, anche se possono essere concesse autorizzazioni per permanenze più lunghe (vedi sulla questione DTF 141 II 1 cons. 2.2.2 e riferimenti). Per il resto, la prassi del Tribunale federale si riallaccia ai principi stabiliti a questo proposito a livello europeo. d) La Corte di giustizia delle Comunità europee, la cui funzione è quella di garantire che la legislazione dell'UE sia interpretata e applicata in modo uniforme in tutti i paesi dell'Unione, ha precisato che dev'essere considerato come lavoratore dipendente il soggetto che esegue per un certo tempo, a favore di un'altra persona e sotto la direzione di questa, prestazioni in contropartita delle quali percepisce una remunerazione. Essa ha aggiunto che, una volta cessato il rapporto di lavoro, l'interessato perde - in linea di principio - la qualità di lavoratore, fermo restando che, da un lato, questa qualifica può produrre degli effetti dopo la cessazione del rapporto di lavoro e che, dall'altro, una persona all'effettiva ricerca di un impiego deve pure essere qualificata come un lavoratore (sentenze CGCE del 12 maggio 1998 nella causa Martinez Sala/Freistaat Bayern,

- 9 - C-85/96 Racc. 1998 I-2691, punto 32; 3 luglio 1986 Lawrie-Blum/Land Baden-Württemberg, 66/85, Racc. 1986 2121, punto 17). La Corte di giustizia delle Comunità europee ha considerato a più riprese che l'effetto utile dell'art. 39 del Trattato CE (ex art. 48) esige che venga concesso all'interessato un termine ragionevole in grado di consentirgli di prendere conoscenza, sul territorio dello Stato in cui si trova, delle offerte di lavoro corrispondenti alle sue qualifiche professionali e di adottare, se del caso, le misure necessarie al fine di essere assunto (sentenza CGCE del 26 febbraio 1991 Antonissen, C-292/89, Racc. 1991 I-745, punto 16; sentenza CGCE del 23 gennaio 1997 Tetik/Land Berlin, C-171/95, Racc. 1997 I-329, punto 27; sentenza CGCE del 20 febbraio 1997 Commissione delle Comunità europee/ Regno del Belgio, C-344/95, Racc. 1997 I-1035, punto 16). Essa ha pure rilevato che, mancando una disposizione comunitaria volta a disciplinare la durata del soggiorno dei cittadini comunitari in cerca di occupazione, gli Stati membri hanno il diritto di fissare un termine ragionevole a tal fine. Un lasso di tempo di 6 mesi è stato considerato adeguato nel caso di un cittadino comunitario che mai aveva lavorato in precedenza nello Stato ospitante (sentenza CGCE del 26 febbraio 1991 Antonissen, C-292/89, Racc. 1991 I-745, punto 21); per contro la Corte ha reputato

insufficiente un termine di tre mesi (sentenza CGCE del 20 febbraio 1997 Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio, C-344/95, Racc. 1997 I-1035, punto 18). Ha comunque pure rilevato che il diritto di soggiorno per cercare lavoro non può essere fatto valere per vari anni da una persona che non ha alcuna prospettiva di lavoro (cfr. sentenza CGCE del 26 maggio 1993 Tsiotras/Landeshauptstadt Stuttgart, C-171/91, Racc. 1993 I-2925, punto 14). e) In termini temporali e personali bisogna considerare che il campo di applicazione dell'ALC non dipende dal momento in cui il cittadino

- 10 - comunitario è giunto in Svizzera, ma unicamente dall'esistenza di un diritto di soggiorno garantito dall'accordo in parola al momento determinante, ossia quando il diritto litigioso viene esercitato (DTF 134 II

## **E. 10**

cons. 2 e 130 II 1 cons. 3.4). f) Nell'evenienza in oggetto, l'istante è entrato in Svizzera nel dicembre 2006 ed ha lavorato nell'ambito della ristorazione. Ha poi perso il posto di lavoro in seguito al cambiamento della gerenza. Da ultimo sono noti i posti di lavoro presso la C. \_\_\_\_\_ dal 1. dicembre 2010 al 31 dicembre 2011 e per il Comune di Y. \_\_\_\_\_ dal 2 al 13 luglio 2012. Al momento della revoca del permesso di dimora il 25 febbraio 2015 l'istante era pertanto disoccupato da oltre tre anni, eccetto una breve interruzione di due settimane nel luglio 2012. Dal 22 ottobre 2013 egli non beneficia neppure più di prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione e - a parte le pretese intense ma infruttuose ricerche di lavoro adottate nel ricorso - non vi sono agli atti elementi oggettivi di giudizio che potrebbero lasciar supporre che l'istante abbia la reale possibilità di trovare ancora un impiego dopo i tanti anni di inattività. Visto il tempo trascorso da quando non è più attivo professionalmente, l'interessato non può pertanto neppure invocare l'ALC neanche per la ricerca di un impiego (cfr. sentenza CGCE del 26 maggio 1993 Tsiotras/Landeshauptstadt Stuttgart, C-171/91, Racc. 1993 I-2925, punto 14). E' in queste condizioni evidente che nel 2015 il ricorrente non poteva più essere considerato come un lavoratore dipendente e che quindi il motivo per cui gli era stato rilasciato il permesso di soggiorno era venuto a mancare. Del resto già in occasione del prolungamento del suo permesso di soggiorno nel 2013 l'istante veniva reso attento alla perdita del diritto a soggiornare in Svizzera nel caso in cui non avesse trovata un'occupazione, motivo per cui egli ha avuto sufficientemente tempo per ovviare a tale inconveniente (sentenza del Tribunale federale

- 11 - 2C\_967/2010 del 17 giugno 2011). Il fatto che abbia, come preteso, cercato ma non trovato lavoro non è decisivo. Al momento della revoca del permesso, l'UMDC era giustamente partito dal presupposto che non vi fossero più delle concrete possibilità per l'istante di trovare un lavoro a breve termine. 4. a) Gli art. 6 ALC e 24 cpv. 1 Allegato I ALC garantiscono comunque ai cittadini di una parte contraente che non svolgono un'attività economica il diritto di soggiornare nel territorio dell'altra parte contraente, se dimostrano di disporre, per sé e per i membri della loro famiglia, di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi. Per il computo dei mezzi finanziari sufficienti nel contesto di un soggiorno senza attività lucrativa, vanno incluse anche le indennità giornaliere versate dall'assicurazione contro la disoccupazione (art. 24 cpv. 3 dell'Allegato I all'ALC). Secondo l'art. 16 cpv. 1 OLCP, i mezzi finanziari di cui dispongono un cittadino dell'UE o dell'AELS e i suoi familiari sono considerati sufficienti se superiori alle prestazioni d'assistenza concesse a un richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro situazione personale conformemente alle direttive

COSAS sull'impostazione e sul calcolo dell'aiuto sociale (cpv. 1). I mezzi finanziari a disposizione invece di un cittadino della UE o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti, precisa il capoverso 2 della medesima norma, se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, del 6 ottobre 2006 (LPC; RS 831.30).

- 12 - b) Giusta la concreta situazione in cui versa l'istante, occorre ritenere che lo stesso non abbia alcuna entrata, non esercitando alcuna attività lucrativa ed avendo esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione, e sia privo di sostanza, giacché sono stati emessi nei suoi confronti degli attestati di carenza di beni. Resta da stabilire, se l'istante possa far capo ad una effettiva garanzia finanziaria da parte di terzi, come pretende. Giusta la prassi del Tribunale federale è infatti ammissibile esaminare se i mezzi di terzi siano effettivamente disponibili e se risultino poi, sommati a quelli del richiedente, sufficienti (DTF 135 II 265 cons. 3.3 e 3.4). c) Giusta quanto preteso dall'istante egli intratterrebbe dal 2006 una relazione con B.\_\_\_\_\_ e dal 2009 la coppia conviverebbe nell'abitazione di lei. L'8 ottobre 2015, B.\_\_\_\_\_ attestava di essere felice con il ricorrente che i loro mezzi finanziari sarebbero sufficienti per sostenere entrambi e non capiva perché l'autorità competente in materia di migrazione insistesse nel voler separare la coppia, non essendo per lei possibile seguire il compagno in Francia sia per motivi di salute che familiari. Fino alla decisione qui impugnata non erano stati presentati giustificativi in grado di definire chiaramente la situazione finanziaria né dell'istante né della coppia. Giusta la documentazione messa a disposizione del Tribunale amministrativo, B.\_\_\_\_\_ è posta al beneficio di una rendita d'invalidità parziale mensile di fr. 1'560.--, svolge un'attività lavorativa dipendente che le permette il conseguimento di un guadagno annuo di fr. 10'771.-- e beneficia di prestazioni complementari per un importo mensile di fr. 584.-- accanto alla riduzione dei premi della cassa malati di fr. 370.-- (anno di riferimento 2014). Complessivamente pertanto le entrate in discussione corrispondono a ca. fr. 3'000.-- al mese. Nel calcolo della prestazione complementare veniva considerata una sostanza di fr. 37'500.-- mentre giusta la decisione di tassazione agli atti relativa al 2013,

- 13 - B.\_\_\_\_\_ era tassata sulla base di un reddito imponibile di fr. 22'900.-- e nessuna sostanza. d) Relativamente a questa pretesa convivenza, agli atti vi è lo scritto 12 settembre 2014 di B.\_\_\_\_\_ all'attenzione dell'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali. In detta comunicazione la beneficiaria della prestazione complementare affermava che l'istante non risiederebbe più presso di lei da subito e chiedeva di conseguenza l'erogazione della precedente prestazione in base ad una spesa d'affitto interamente a suo carico e non suddivisa con il convivente come era stato dovutamente fatto per il calcolo della prestazione complementare da parte dell'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali. Il 25 novembre 2014 il comune di residenza dell'istante comunicava che lo stesso non era più residente presso B.\_\_\_\_\_ e che dopo un soggiorno all'estero sarebbe rientrato in Svizzera, ma che l'indirizzo restava sconosciuto. Il 25 febbraio 2015 invece, il comune di residenza attestava che l'istante era solo saltuariamente residente sul territorio comunale. Anche dalla documentazione agli atti, il recapito dell'istante risulta spesso a partire dal 2014 all'indirizzo della pretesa convivente, mentre in precedenza era raggiungibile ad un diverso indirizzo. Malgrado quindi il persistere di alcuni dubbi sulla pretesa convivenza ininterrotta del ricorrente con B.\_\_\_\_\_ dal 2009, il risultato del presente ricorso sarebbe comunque lo

stesso anche partendo dal presupposto che B.\_\_\_\_\_ sia a tutti gli effetti la compagna di vita dell'istante. e) La prestazione complementare di cui B.\_\_\_\_\_ beneficia si fonda su di un calcolo in base ad una economia domestica per una persona sola. Se la beneficiaria della prestazione complementare dovesse effettivamente vivere, come pretende, con l'istante, la stessa sarebbe tenuta a sopportare la decurtazione dell'affitto della metà che le era già stata fatta

- 14 - in precedenza ed alla quale si era fermamente opposta il 12 settembre 2014, pretendendo di vivere da sola. Ne consegue che la pretesa stando alla quale la coppia vivrebbe di poco, ma senza pesare sulla collettività va relativizzata, in quanto in qualità di convivente B.\_\_\_\_\_ avrebbe diritto ad una prestazione complementare decisamente inferiore a quella di cui gode attualmente in base all'assunto che vivrebbe da sola. Tale minor entrata avrebbe però delle conseguenze ancora più gravi per la coppia giacché l'istante non è già da anni in grado di far fronte alle spese della cassa malati ed a altri impegni finanziari che si è assunto (vedi attestati carenza beni del 20 gennaio 2016). Concretamente, anche considerato che complessivamente le entrate alle quali la convivente avrebbe effettivamente diritto in caso di concubinato sarebbero inferiori ai fr. 3'000.-- di cui attualmente dispone - la disponibilità di mezzi finanziari è insufficiente. Le attuali mensilità non potrebbero soddisfare il minimo vitale giusta la normativa COSAS in quanto già l'importo forfettario per un'economia domestica di due persone corrisponde a fr. 1'509.--. Aggiungendo a tale spesa i costi dell'affitto di fr. 992.-- e le spese di base per la salute per entrambi i conviventi di ca. fr. 350.-- ciascuno ne risulta già un importo superiore alle entrate mensili della convivente. I circa fr. 3'000.-- di cui quest'ultima dispone non bastano a garantire la sufficiente autonomia finanziaria alla coppia ai sensi della normativa ALC. È in queste condizioni escluso che i mezzi di cui disporrebbe la convivente bastino ai fabbisogni di entrambi i concubini anche volendo considerare la sostanza ritenuta per il calcolo della prestazione complementare. Infatti, gli attestati di carenza beni emessi negli ultimi 5 anni nei confronti del ricorrente confermano come le disponibilità finanziarie di B.\_\_\_\_\_, in parte magari superiori al suo effettivo diritto, non bastino a soddisfare i bisogni minimi della coppia e che in ogni caso essa non ha intenzione di mettere a disposizione l'eventuale sua sostanza per il sostentamento del ricorrente. Ne consegue che l'istante è stato a giusto

- 15 - titolo riconosciuto sprovvisto dei necessari mezzi finanziari per poter continuare a vivere in Svizzera anche senza essere un lavoratore dipendente. f) L'istante non può invocare la protezione dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), che garantisce il rispetto della vita familiare, in quanto egli non è sposato con B.\_\_\_\_\_. 5. a) Infine, il ricorrente sembra invocare il caso di rigore. Giusta l'art. 20 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203), se non sono adempite le condizioni per l'ammissione in vista di un soggiorno senza attività lucrativa giusta l'Accordo sulla libera circolazione delle persone o la Convenzione AELS, possono essere rilasciati permessi di dimora UE/AELS se motivi gravi lo giustificano. Questo disposto viene interpretato in analogia a quanto previsto all'art. 30 cpv. 1 lett. b della legge sugli stranieri (LStr; RS 142.20), il quale recita: è possibile derogare alle condizioni d'ammissione al fine di tenere conto dei casi personali particolarmente gravi o di importanti interessi pubblici. Cosa vada inteso per un caso particolarmente grave è descritto a titolo esemplificativo all'art. 31 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa

(OASA; RS 142.201), nel senso che nella valutazione occorre considerare in particolare: l'integrazione del richiedente, il rispetto che questi ha dei principi dello Stato di diritto, la sua situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli, la sua situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione, la durata della presenza in Svizzera, il suo stato di salute e la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine. L'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr riprende i principi sviluppati dall'art. 13 lett. f

- 16 - dell'abrogata ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri, del 6 ottobre 1986, la cui giurisprudenza risulta applicabile anche alla normativa attualmente in vigore (FF 2002 3403). Le condizioni per ammettere l'esistenza di un caso di rigore suscettibile di giustificare una deroga vanno apprezzate in modo restrittivo. Per costante giurisprudenza, un caso di rigore presuppone che lo straniero si trovi in una situazione personale particolarmente critica. Nella valutazione del caso di rigore va tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso specifico. Il riconoscimento di un caso di rigore non implica necessariamente che la presenza dello straniero in Svizzera costituisca l'unico mezzo per far fronte a una situazione d'emergenza. D'altra parte, il fatto che lo straniero abbia soggiornato nel nostro Paese per un periodo relativamente lungo, che si sia bene inserito sul piano sociale, professionale e affettivo e che non abbia mai dato motivo di lamentele non bastano, da soli, a giustificare una deroga alle misure limitative; è inoltre necessario che il legame dell'interessato con la Svizzera sia talmente stretto da non poter pretendere che egli si trasferisca in un altro Paese o torni in Patria (DTF 130 II 39 cons. 3, 128 II 200 cons. 4, 124 II 110 cons. 2, 123 II 125 cons. 2, 119 Ib 33 cons. 4c e 117 Ib 317 cons. 4b). b) Nella fattispecie in esame, l'istante non invoca alcun particolare motivo di rigore, ma si limita a considerare inesigibile un rientro in Francia dove non ha una famiglia, un lavoro e dove non si sente più parte della comunità, mentre sarebbe solo in Svizzera che si sentirebbe a casa. Quanto alla situazione di famiglia, l'istante afferma di aver perso il padre l'anno scorso, ma non fornisce alcun dettaglio sulla questione di sapere cosa ne sia della madre o di eventuali fratelli o sorelle. Con la Francia egli condivide comunque la lingua e la cultura essendo nato e cresciuto in detto paese. Anche la relazione che detiene con B. \_\_\_\_\_ non è destinata alla rottura per il solo suo rientro in Francia. Come giustamente addotto

- 17 - dall'istanza precedente, egli avrebbe comunque sempre la possibilità far visita alla compagna approfittando della possibilità di permanenza durante tre mesi sull'arco di un periodo di riferimento di sei mesi oppure la convivente potrebbe regolarmente andarlo a trovare in Francia, qualora non entrasse per lei in considerazione un trasferimento definitivo all'estero. Dal profilo professionale, il ricorrente non ha acquisito conoscenze speciali che renderebbero impossibile un suo inserimento nel mondo del lavoro al di fuori della Svizzera o che andrebbero irrimediabilmente perse. Tantomeno un ritorno in Francia potrebbe significare la perdita di una posizione sociale acquisita con il tempo in Svizzera (sentenza del Tribunale federale 2C\_1136/2012 del 18 marzo 2013). Le difficoltà risultanti da un rientro in patria - quali quelle legate alla necessità di trovare una nuova abitazione, un lavoro e per reinserirsi nella comunità a cui apparteneva - sono per il resto le stesse con le quali sono confrontati la maggior parte degli stranieri costretti a tornare nel proprio paese d'origine dopo un lungo soggiorno all'estero (2C\_1153/2015 dell'11 gennaio 2016 cons. 3.4) e non giustificano il riconoscimento di un caso di rigore. 6. a) Anche in presenza di motivi per revocare rispettivamente per non rinnovare un permesso di dimora una tale misura si giustifica infine solo quando è proporzionata. Nel quadro di questo esame vanno ponderati i

fattori di cui all'art. 96 LStr. Ai sensi di tale disposto, nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale nonché del grado d'integrazione dello straniero. Un rientro nello Stato di origine può essere preteso se il soggiorno in Svizzera non è stato di lunga durata, se non si sono allacciati rapporti stretti con la Svizzera e se la reintegrazione nel paese d'origine non comporta alcun grave problema.

- 18 - b) L'istante nato nel 1971, ha 45 anni e ha trascorsi gli ultimi 10 anni in Svizzera. Per 35 anni egli è vissuto in Francia e quindi ha condiviso con la sua patria - per molto più tempo che con la Svizzera - la lingua, la cultura, il modo di vivere e di lavorare e tutti gli altri aspetti che caratterizzano il suo paese di origine. Dal punto di vista familiare i legami con il nostro paese sono piuttosto blandi, non avendo l'istante figli in età scolastica e lasciando sussistere la pretesa relazione con B.\_\_\_\_\_, per i motivi esposti in precedenza, perlomeno alcuni dubbi sulla sua intensità. Per il mantenimento di detta relazione sarebbe in ogni caso possibile un trasferimento della cittadina svizzera in Francia oppure il mantenimento di regolari contatti, trattandosi pur sempre di un paese confinante con la Svizzera e raggiungibile in poche ore sia per l'uno che per l'altra. Oggettivamente pertanto, contrariamente a quanto preteso dall'istante, la partenza del ricorrente dalla Svizzera non implica necessariamente l'impossibilità di mantenere detta relazione affettiva, in considerazione del fatto che la convivente si ritiene impossibilitata a trasferirsi definitivamente all'estero. Dal profilo professionale l'istante non ha saputo dar prova di una vera integrazione, essendo disoccupato da anni e risalendo il suo ultimo impiego di lunga durata a 5 anni or sono. In questo senso metà del tempo trascorso in Svizzera non è stato dedicato all'attività lavorativa. Anche le sue qualifiche professionali non permettono di relazionarlo in modo speciale con la Svizzera, avendo svolto svariate mansioni - nell'ambito della ristorazione e come aiuto operaio - che possono essere praticate ovunque e sicuramente anche in Francia. Il fatto di aver contratto dei debiti e di non aver corrisposti i regolari premi della cassa malati negli ultimi 5 anni non permette poi di concludere che la sua presenza in Svizzera non abbia mai dato adito a lamentele. Per quanto riguarda un ritorno in Francia, il ricorrente non pretende neppure che con lo stesso verrebbe esposto ad un concreto pericolo o a difficoltà insormontabili a parte i problemi con i quali sono confrontati tutti gli

- 19 - stranieri che vengono a trovarsi nella situazione dell'istante. Dal profilo della proporzionalità è allora evidente che l'interesse pubblico all'allontanamento di una persona non integrata nel mondo del lavoro, che per metà del tempo della sua residenza in Svizzera non ha svolto attività lavorativa, che ha contratto dei debiti e la cui situazione finanziaria è alquanto precaria, prevale sugli interessi privati fatti valere dall'istante per rimanere nel nostro paese. In queste circostanze, la misura decretata risulta quindi ossequiosa anche del principio della proporzionalità. 7. In conclusione, il ricorso è respinto e viene confermata la decisione del DGSS dell'11 settembre 2015. L'esito della controversia giustifica l'accollamento dei costi occasionati dal presente procedimento alla parte soccombente giusta quanto previsto all'art. 73 cpv. 1 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100), che nell'evenienza concreta è il ricorrente. L'UMDC è tenuto ad impartire all'istante un nuovo termine per lasciare la Svizzera dopo la crescita in giudicato della presente sentenza. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 1'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 409.-- totale fr. 1'409.-- il cui importo sarà versato da A.\_\_\_\_\_, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione

all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

- 20 - 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni] In data 29 marzo 2016 il Tribunale federale ha dichiarato il ricorso inammissibile (2C\_267/2016).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.